



LA PRESENTAZIONE E AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

Vademecum per le elezioni del 25 settembre

2 agosto 2022





Fonti normative

Le leggi che regolano la materia della **presentazione e ammissione delle candidature** per le elezioni politiche sono:

- D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati»;
- D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica».

Tali norme sono state aggiornate con la legge 3 novembre 2017, n. 165 «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», che ha modificato anche le disposizioni in materia di presentazione dei contrassegni e delle liste. Negli ultimi anni, altre norme hanno modificato questi documenti.

Tutte gli atti normativi aggiornati relativi all'elezione di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica sono consultabili all'indirizzo http://oe.consiglioveneto.it/elezioni-politiche.





INDICE

- Il deposito dei contrassegni 4
- La presentazione delle liste dei candidati 17





•	Ш	dep	osito	dei	contrassegn	i
		acp	OSILO	GCI	oonin assegn	ı

4

• La presentazione delle liste dei candidati

17





Termini per il deposito dei contrassegni

I contrassegni devono essere depositati presso il **Ministero dell'Interno** da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati **dalle ore 8 alle ore 20 del 12 e 13 agosto 2022** (44º e 43º giorno antecedente la votazione) e **dalle ore 8 alle ore 16 del 14 agosto 2022** (42º giorno antecedente).





I documenti da presentare

All'atto del deposito del contrassegno devono essere consegnati i seguenti documenti:

- il contrassegno con cui la lista intende distinguersi;
- ➢ lo statuto nel caso il partito o gruppo sia iscritto nel registro dei partiti politici o una dichiarazione in cui vengono indicati gli elementi minimi di trasparenza;
- l'eventuale dichiarazione di collegamento da parte di partiti o gruppi politici in una coalizione di liste;
- > il programma elettorale del partito o gruppo politico con l'indicazione del capo della forza politica;
- la designazione del rappresentante effettivo e supplente incaricato di presentare le liste dei candidati;
- una dichiarazione in cui si indica il soggetto che comunicherà al Ministero dell'interno il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax, posta o posta elettronica o posta elettronica certificata.





Obblighi e divieti relativi al contrassegno

I partiti che **normalmente utilizzano un simbolo** sono obbligati a presentare un contrassegno che lo riproduca.

Nel caso in cui più partiti o gruppi politici presentino un'unica lista di candidati, potranno presentare un **contrassegno composito** che riproduca i simboli dei diversi partiti che ne fanno parte.

Non possono essere presentati contrassegni:

- identici o confondibili con quelli già presentati;
- > che riproducano simboli utilizzati normalmente da altri partiti;
- > che riproducano simboli, elementi, diciture che, essendo usati normalmente da partiti presenti in Parlamento, possano **ingannare l'elettore**;
- > che riproducano immagini o soggetti religiosi;
- in cui siano contenute parole, espressioni, sigle, immagini, disegni o raffigurazioni che facciano riferimento a **ideologie autoritarie**;
- > che siano presentati esclusivamente per impedire ad altri soggetti di utilizzarli;
- > che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di dette società, con firma del rappresentante legale autenticata.





Contenuti dell'atto di deposito e depositanti

All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la **denominazione del partito o del gruppo politico organizzato**.

Nell'atto di deposito dev'essere indicato per quale consultazione il contrassegno venga depositato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero). Nel caso il deposito venga effettuato per più consultazioni esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito dev'essere effettuato da una persona munita di mandato autenticato da un notaio e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato (dei partiti o gruppi se si tratta di un contrassegno composito). Tale persona deve eleggere domicilio a Roma, per poter ricevere notificazioni e comunicazioni relative alla sostituzione del contrassegno presentato e alle decisioni in merito alle eventuali opposizioni sollevate.





Limiti al deposito dei contrassegni

Non è ammesso il deposito di più di un contrassegno da parte della medesima persona.

Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.

Una medesima persona non può quindi nemmeno conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché:

- un solo contrassegno per la Camera,
- un solo contrassegno per il Senato,
- > un solo contrassegno per la circoscrizione Estero Camera,
- un solo contrassegno per la circoscrizione Estero Senato.





Formati e dimensioni dei contrassegni

I contrassegni vanno depositati a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea.

Se il contrassegno è presentato **su supporto digitale**, il partito o gruppo politico potrà depositarlo su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, **anche in unico esemplare**, purché **circoscritto da un cerchio**. Si suggerisce che tali formati potranno essere depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

Se il contrassegno è depositato in **forma cartacea**, è preferibile che esso sia disegnato su carta lucida a inchiostro di china o tipografico o, nel caso di contrassegni colorati, su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *fotocolor*.

È opportuno che i contrassegni vengano depositati in **due misure** che devono contenere lo stesso contrassegno:

- una misura di contrassegno, in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di 10
 cm, da utilizzare sui manifesti delle liste dei candidati;
- > un'altra misura dello stesso contrassegno, sempre in tre esemplari, circoscritto da un cerchio del diametro di **3 cm** da utilizzare sulle schede di votazione.





Lo statuto o la dichiarazione di trasparenza

Nel caso in cui la forza che deposita il contrassegno sia iscritta nel registro dei partiti politici, ad essa è richiesto di presentare il proprio statuto.

Nel caso invece **non sia iscritta** nell'apposito registro, ha l'obbligo di depositare una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata da notaio, che indica alcuni **elementi minimi di trasparenza**:

- > il **legale rappresentante** del partito o gruppo politico organizzato;
- > il soggetto che ha la titolarità del contrassegno;
- > la **sede legale** nel territorio dello Stato;
- gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Per la dichiarazione di trasparenza, oltre al formato cartaceo, è richiesto anche quello **digitale**, con la consegna di un CD-Rom contenente i files, in formato accessibile (PDF/A), che riproducono il programma elettorale e, per i partiti non iscritti nel registro, la dichiarazione di trasparenza, completa di firma autentica.





L'eventuale dichiarazione di collegamento in coalizione

I partiti o gruppi politici organizzati possono effettuare, distintamente per la Camera e per il Senato, il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate.

In questo caso, la dichiarazione di collegamento dev'essere effettuata contestualmente al deposito del contrassegno e ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Essa dev'essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito politico con firma autenticata.

Le dichiarazioni di collegamento tra i partiti o gruppi politici di una coalizione devono essere **reciproche**.

I collegamenti sono stabiliti a livello nazionale e sono definitivi.





Il programma elettorale

Contestualmente al deposito del contrassegno, dev'essere presentato anche il **programma elettorale** nel quale i partiti o gruppi politici dichiarano il **nome e cognome** della persona da loro indicata come **capo della forza politica**.

Il programma deve essere sottoscritto dal presidente o segretario del partito o gruppo politico, con firma autenticata e ad esso deve essere allegato l'assenso espresso dalla persona indicata come capo della forza politica, che deve anche esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati. Entrambe le dichiarazioni potranno essere effettuate con un unico atto autenticato.

Il programma è unico per ogni forza politica.

Per il programma elettorale è richiesto, oltre al formato cartaceo, anche quello **digitale**, per cui è prevista la consegna di un CD-Rom contenente (oltre alla dichiarazione di trasparenza per le forze non iscritte nel registro dei partiti politici) il file in formato accessibile (PDF/A) che riproduce il programma elettorale.





La designazione del rappresentante incaricato di effettuare il deposito delle liste

Contestualmente al deposito del contrassegno, devono essere presentate anche le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare la lista dei candidati nei collegi plurinominali e i candidati nei collegi uninominali e i relativi documenti presso i rispettivi Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali.

Tale designazione può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero. La designazione dei rappresentanti deve essere fatta con un unico atto autenticato da notaio per tutte le circoscrizioni (Camera) e regioni (Senato).

Per ogni circoscrizione dovranno essere designati un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente del partito o gruppo politico. Di ogni rappresentante dovrà essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita.

Per impedimenti sopravvenuti dei due rappresentanti designati, è consentita la **designazione di altri rappresentanti supplenti** nella misura di due nominativi per circoscrizione e di due per regione, che deve essere effettuata al Ministero dell'Interno con le stesse modalità previste per le precedenti designazioni entro il 35º giorno antecedente quello della votazione (21 agosto 2022).





Indicazione del soggetto incaricato di comunicare il curriculum vitae e il certificato del casellario giudiziale dei candidati ammessi

In occasione del deposito del contrassegno, il depositante deve rilasciare anche una dichiarazione, su apposito modulo, indicando - tra il presidente o il segretario o il rappresentante della lista - il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, per ciascun candidato, dei curriculum vitae e dei certificati del casellario giudiziale, con la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.

Per le liste in coalizione, dovrà anche essere indicata quale di esse comunicherà i documenti stessi per i candidati uninominali comuni a tali liste.

Al fine di agevolare tale comunicazione, entro il 20º giorno antecedente la votazione (5 settembre 2022), il Ministero dell'Interno invierà, al suddetto indirizzo di posta elettronica, le credenziali necessarie per l'accesso alla piattaforma informatica «Trasparenza».





Esame dei contrassegni e degli altri documenti

Il Ministero **nei due giorni successivi** (e quindi entro le 24 del 16 agosto) restituisce, al depositante presso il suo domicilio eletto in Roma, un esemplare del contrassegno, con l'attestazione della regolarità del deposito.

Nel caso un contrassegno non sia valido, il Ministero invita il depositante a **sostituirlo entro 48 ore** dalla notifica dell'avviso. Lo stesso termine è previsto nel caso la **dichiarazione indicante gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta**.

Contro tali decisioni è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale, sia da parte dei depositanti a cui è stato chiesto di sostituire il proprio contrassegno, sia da parte di altri depositanti se ritengono che un contrassegno ammesso sia confondibile con il loro, sia da parte dei depositanti cui sia stata richiesta l'integrazione della dichiarazione minima di trasparenza. Tale opposizione dev'essere presentata al Ministero dell'Interno entro 48 ore dalla sua decisione e dev'essere notificata ai depositanti interessati. La prova dell'avvenuta notificazione deve essere allegata all'opposizione o prodotta all'Ufficio centrale nazionale.

Il Ministero dell'Interno invia tali opposizioni all'**Ufficio centrale nazionale, che decide entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti interessati.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito. E in caso di decisione avverso l'opposizione alla richiesta del Ministero di integrare gli elementi minimi della dichiarazione di trasparenza, il contrassegno sarà ricusato e non si potranno presentare liste.





• Il deposito dei contrassegni

4

• La presentazione delle liste dei candidati

17





Termini per la presentazione delle candidature

Le liste di candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione della Camera e per ciascuna regione del Senato presso la cancelleria della Corte d'appello in cui hanno sede gli Uffici centrali circoscrizionali e gli Uffici elettorali regionali dalle ore 8 alle ore 20 del 21 e 22 agosto 2022 (35° e 34° giorno antecedente la votazione) esclusivamente da una delle persone già designate dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'Interno.





La lista dei candidati

Possono presentare liste di candidati i partiti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato il contrassegno e la necessaria documentazione entro la scadenza sopraindicata.

In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico ed è formata da un numero di candidati non inferiore alla metà dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore a tale numero; in ogni caso il numero dei candidati della lista dev'essere compreso tra 2 e 4. Nel caso in cui il numero dei seggi assegnati in un collegio plurinominale della Camera sia pari a uno, il numero dei candidati delle liste sarà pari a due, mentre al Senato, nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato.

Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione elettorale, per la Camera, e/o per la regione, per il Senato, e in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, indicando in sede di presentazione tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. In caso di liste collegate in coalizione, queste devono presentare il medesimo candidato in tutti i collegi uninominali.

Alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, 2 maschi e 2 femmine.





La lista dei candidati: norme sulla rappresentanza di genere

Nel complesso delle candidature di ogni lista o coalizione **nei collegi uninominali** nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al **60% a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato**.

Nei **collegi plurinominali** i candidati devono essere inseriti in **ordine alternato di genere** e nel complesso delle candidature nei collegi plurinominali della Camera di ogni lista o coalizione **a livello nazionale** nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di **capolista** in misura superiore al **60%**.

La quota del **60% per i capolista** è richiesta anche nella composizione delle liste nei collegi plurinominali di ciascuna regione per il Senato.





La lista dei candidati: limiti alle pluricandidature

Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali.

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, ma il candidato in un collegio uninominale può candidarsi al massimo anche in 5 collegi plurinominali.

Non è ammessa la candidatura in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale di chi si candida nella circoscrizione Estero e nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.





La lista dei candidati: informazioni che deve contenere

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita ed il codice fiscale di ognuno dei candidati che la compongono nel collegio plurinominale con l'indicazione degli stessi dati per ciascun candidato nei collegi uninominali del collegio plurinominale;
- ➢ l'indicazione del collegio plurinominale e dei relativi collegi uninominali (oltre che, ovviamente, della circoscrizione elettorale, per la Camera, o della regione, per il Senato) per i quali, rispettivamente, la lista nel collegio plurinominale ed i candidati nei collegi uninominali vengono presentati;
- > il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.





I documenti da presentare

All'atto della presentazione di ciascuna lista di candidati in ogni collegio plurinominale con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale devono essere consegnati i seguenti documenti:

- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono elettori di comuni compresi nel collegio plurinominale della circoscrizione (o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune o diviso in più collegi, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale);
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato nei collegi plurinominali e di ogni candidato nei collegi uninominali;
- > dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;
- dichiarazione di accettazione della stessa candidatura uninominale nel caso di liste collegate in coalizione;
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

Va evidenziato che, a differenza di rapporti con la pubblica amministrazione in altri settori, non sono ammesse autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione, presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.





La dichiarazione di presentazione della lista

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati, oltre ai dati sopraindicati relativi ai candidati stessi, deve rispettare i seguenti requisiti:

- Firme dei sottoscrittori o sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito o del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere per le liste aventi diritto all'esonero;
- > Autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
- Stampa e descrizione del contrassegno;
- > Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista.





La sottoscrizione della lista (1)

La dichiarazione di presentazione della lista per ogni collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste **elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale** o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Normalmente, se non diversamente stabilito, in caso di scioglimento delle camere che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni è ridotto alla metà, e quindi nel caso del 2022 le sottoscrizioni necessarie sono comprese **tra 750 e 2.000**.

Le sottoscrizioni non sono richieste per i partiti o gruppi politici presenti come gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. Le sottoscrizioni non sono richieste nemmeno per i partiti o gruppi rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio alle ultime elezioni politiche.

Per il 2022 è previsto l'esonero dalle sottoscrizioni per partiti o gruppi presenti come gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere alla data del 31 dicembre 2021 e per i partiti o gruppi politici che abbiano presentato candidature con proprio contrassegno nelle ultime elezioni della Camera dei deputati o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in almeno due terzi delle circoscrizioni ed abbiano ottenuto almeno un seggio assegnato in ragione proporzionale o abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione, avendo conseguito, sul piano nazionale, un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.

In tutti questi casi la presentazione della lista è sottoscritta dal presidente o segretario del partito o da uno dei rappresentanti con firma autenticata.





La sottoscrizione della lista (2)

La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale di ciascuno dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori e l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto o, in caso di comune diviso in più collegi plurinominali, l'indicazione della sezione elettorale in cui l'elettore dichiara di essere iscritto e che fa parte di tale collegio plurinominale. La firma di ogni sottoscrittore dev'essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, membro del Parlamento, consigliere regionale, presidente della provincia, sindaco e sindaco metropolitano, assessore comunale e provinciale, componente della conferenza metropolitana, presidente del consiglio comunale e provinciale, presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia nonché consigliere metropolitano, consigliere provinciale e comunale, segretario provinciale e comunale, funzionario incaricato dal presidente della provincia o dal sindaco, avvocato iscritto all'albo che abbia comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza e il cui nominativo sia tempestivamente pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ordine professionale. Tutti questi soggetti possono procedere all'autenticazione esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le sottoscrizioni sono **nulle se anteriori al 180º giorno precedente** il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Tra i sottoscrittori non possono essere compresi i candidati. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.





Indicazione del contrassegno di lista

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati deve essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero stesso.

Il contrassegno deve essere **stampato sulla dichiarazione ed anche descritto con precisione** in modo che l'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, e l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, possano individuarlo senza equivoci tra quelli ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.





Indicazione dei delegati

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti, incaricati di designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, prendere cognizione delle contestazioni relative alla lista e presentare i relativi ricorsi e di assistere alle operazioni di sorteggio delle coalizioni e delle liste.

L'indicazione è facoltativa; la mancata indicazione non comporterà la nullità della lista ma bensì l'impossibilità per i presentatori di nominare rappresentanti di lista, di presentare ricorsi e di assistere al sorteggio.

Si possono scegliere come delegati anche presentatori o candidati o i rappresentati del partito o gruppo politico.





Certificati di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali

Questi certificati sono necessari per accertare che i sottoscrittori siano elettori di un comune compreso nel collegio plurinominale (o in caso di un collegio plurinominale compreso in un unico comune o di comune diviso in più collegi plurinominali, di elettore delle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale) per cui sono presentate le liste.

Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti **su carta** oppure in **formato digitale**, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

Ogni ritardo da parte dei sindaci deve essere assolutamente evitato. In caso di inadempimento, i Prefetti dovranno inviare un commissario per l'immediato rilascio dei certificati.

Per quanto riguarda gli elettori residenti all'estero, essi sono elettori delle circoscrizioni del territorio nazionale solo se optano espressamente per l'esercizio del voto in Italia o se risiedono in Stati in cui non può votarsi per corrispondenza.

Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare che l'elettore ha optato o che l'elettore è residente in uno Stato in cui non si può votare per corrispondenza.





Dichiarazioni di accettazione e di insussistenza delle cause di incandidabilità

Con la lista devono essere presentate anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista stessa e la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge.

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere un atto singolo e non collettivo e dev'essere firmata dal candidato e autenticata. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione dev'essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.





Dichiarazione di accettazione della stessa candidatura uninominale nel caso di liste collegate in coalizione

Con la lista dev'essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della stessa candidatura uninominale da parte dei rappresentanti delle liste che abbiano perfezionato il collegamento in una coalizione in sede di deposito del contrassegno.

Tali dichiarazioni vanno contenute in un unico atto a livello di collegio plurinominale sottoscritto da tutti i rappresentanti delle liste collegate con l'indicazione di tutti i propri candidati nei singoli collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale. L'atto dev'essere autenticato.





Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati

La dichiarazione di presentazione della lista dev'essere corredata dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.





Procedure per l'esame e l'ammissione delle candidature

L'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, entro il giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature, verifica, modifica ed eventualmente ricusa le liste che non rispettano i criteri di legge e dà comunicazione agli interessati delle decisioni prese. I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte e delle modifiche apportate.

Gli uffici tornano a radunarsi il giorno successivo alle ore 12, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti e per prendere le conseguenti decisioni. Gli uffici comunicano quindi tali decisioni ai delegati di lista nello stesso giorno in cui sono adottate.

Gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati da parte dei delegati di lista innanzi all'Ufficio centrale nazionale entro 48 ore dall'avvenuta notificazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera e dell'Ufficio elettorale regionale per il Senato. Le impugnazioni vanno depositate nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio elettorale regionale che, nella stessa giornata, devono inviare i ricorsi all'Ufficio centrale nazionale con le proprie deduzioni.

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi **entro due giorni** dalla loro ricezione e comunica le proprie decisioni ai delegati di lista **nelle 24 ore successive**.





Approfondimenti e modelli di presentazione

Per approfondire il tema della presentazione e ammissione delle liste e delle candidature si veda la pubblicazione «Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature» del Ministero dell'Interno, disponibile all'indirizzo:

http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/pubb_01_politiche_ed.2022.pdf

Per reperire alcuni modelli dei diversi materiali da consegnare all'atto della presentazione, si veda l'estratto della stessa pubblicazione, disponibile all'indirizzo:

http://doc989.consiglioveneto.it/oe/resources/modelli_pol2022.pdf